

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

15° anno n. L 178

5 agosto 1972

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

| | |
|---|----|
| Regolamento (CEE) n. 1692/72 del Consiglio, del 2 agosto 1972, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di materie grasse del latte al PAM e all'UNRWA | 1 |
| Regolamento (CEE) n. 1693/72 del Consiglio, del 3 agosto 1972, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari | 3 |
| Regolamento (CEE) n. 1694/72 della Commissione, del 4 agosto 1972, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala | 5 |
| Regolamento (CEE) n. 1695/72 della Commissione, del 4 agosto 1972, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto | 7 |
| Regolamento (CEE) n. 1696/72 della Commissione, del 4 agosto 1972, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali | 9 |
| Regolamento (CEE) n. 1697/72 della Commissione, del 4 agosto 1972, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio | 11 |
| Regolamento (CEE) n. 1698/72 della Commissione, del 4 agosto 1972, che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva | 12 |
| Regolamento (CEE) n. 1699/72 della Commissione, del 4 agosto 1972, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi | 14 |
| Regolamento (CEE) n. 1700/72 della Commissione, del 4 agosto 1972, che fissa, per l'applicazione del regime dei titoli d'importazione dei concentrati di pomodoro, la percentuale applicabile alla quantità di riferimento | 15 |
| Regolamento (CEE) n. 1701/72 della Commissione, del 4 agosto 1972, relativo alla modifica di un termine per la presentazione delle offerte previsto dal regolamento (CEE) n. 685/72 inerente ad una gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco | 16 |
| Regolamento (CEE) n. 1702/72 della Commissione, del 4 agosto 1972, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero | 17 |

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1692/72 DEL CONSIGLIO
del 2 agosto 1972**

**che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di materie grasse del latte al
Programma alimentare mondiale e all'UNRWA**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1411/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il PAM e l'UNRWA hanno comunicato il loro fabbisogno di materie grasse del latte ;

considerando che i quantitativi di burro detenuti dagli organismi d'intervento non possono essere smaltiti in condizioni normali durante la campagna lattiera 1972/1973 ; che è possibile effettuare un aiuto alimentare sotto forma di 15 000 tonnellate di butteroil ;

considerando che, ai fini dell'utilizzazione effettiva dell'aiuto, occorre prevedere il finanziamento di alcune spese d'oltro e di distribuzione della merce ;

considerando che occorre determinare l'importo che deve essere pagato alle imprese che assicurano la fabbricazione del butteroil e alcune spese di trasporto del prodotto ponendo in concorrenza le imprese interessate stabilite nella Comunità ; che la procedura di gara permette di conseguire tale obiettivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Un quantitativo di 15 000 tonnellate di butteroil prodotto con burro detenuto dagli organismi d'intervento

è messo a disposizione del PAM e dell'UNRWA a titolo di aiuto alimentare.

I quantitativi attribuiti agli organismi beneficiari sono i seguenti :

PAM : 13 000 t,

UNRWA : 2 000 t.

Il butteroil fornito a norma del presente articolo deve essere destinato esclusivamente al consumo nel paese beneficiario dell'aiuto alimentare fornito mediante i summenzionati organismi.

Articolo 2

1. Ai fini di cui all'articolo 1 :

a) per quanto riguarda l'aiuto alimentare al PAM :

— è versato un importo a copertura delle spese di trasporto del burro dal deposito fino allo stabilimento di trasformazione nonché delle spese di fabbricazione del butteroil, delle spese di condizionamento e delle spese di messa in fob o in una fase corrispondente ;

— è accordato al PAM un importo sotto forma di contributo forfettario a copertura delle spese d'oltro dalla fase fob o dalla fase corrispondente, nonché delle spese di distribuzione ;

b) per quanto riguarda l'aiuto all'UNRWA, è versato un importo a copertura delle spese di trasporto del burro dal deposito fino allo stabilimento di trasformazione, delle spese di fabbricazione del butteroil, delle spese di condizionamento e delle spese di messa in cif.

È inoltre accordato a tale organismo un importo a copertura delle spese d'oltro dalla fase cif e delle spese di distribuzione, sotto forma di contributo forfettario o di rimborso, su presentazione dei necessari documenti, secondo la modalità sta-

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.

bilita nell'accordo da concludersi con tale organismo.

2. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettera a), primo trattino, e lettera b), sono determinati mediante procedura di gara e versati all'aggiudicatario.

Articolo 3

Gli importi aggiudicati sono dovuti soltanto

- a) se l'aggiudicatario ha adempiuto gli obblighi previsti nel bando di gara e
- b) se è stato constatato, previo controllo, che la qualità e l'imballaggio del prodotto consegnato sono conformi alle disposizioni comunitarie in materia.

Può essere previsto il versamento di un acconto su tali importi.

Articolo 4

I quantitativi di burro da mobilitare sono stabiliti secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 agosto 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. WESTERTERP

REGOLAMENTO (CEE) N. 1693/72 DEL CONSIGLIO

del 3 agosto 1972

che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 796/72, in particolare l'articolo 22 bis ⁽²⁾,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2726/71 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 23 bis,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i regolamenti n. 120/67/CEE e n. 359/67/CEE, nei rispettivi articoli 22 bis e 23 bis, prevedono che il Consiglio stabilisca i criteri secondo cui i prodotti destinati agli aiuti alimentari devono essere mobilitati sul mercato della Comunità ;

considerando che è necessario evitare che il mercato dei cereali venga perturbato da operazioni di ritiro di cereali destinati agli aiuti alimentari ;

considerando che a tale scopo, quando in determinate regioni della Comunità la situazione del mercato rischi di costringere gli organismi d'intervento ad effettuare acquisti considerevoli, occorre prevedere la possibilità di effettuare la mobilitazione dei cereali nelle regioni stesse, in modo da alleggerire il mercato ; che, quando determinati organismi d'intervento detengano quantitativi di cereali, la mobilitazione della totalità di tali giacenze o di parte di esse può risanare la situazione di tali organismi ;

considerando che, quando non si verificano i casi suddetti, occorre procedere alla mobilitazione dei cereali sull'insieme del mercato della Comunità ;

considerando che la gara è la procedura che permette la mobilitazione dei cereali alle migliori condizioni ; che, tuttavia, per operazioni urgenti, può essere deciso, per ragioni di rapidità, di ricorrere a procedure differenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Sono « cereali », ai sensi del presente regolamento, i prodotti di cui

- a) all'articolo 1 del regolamento n. 120/67/CEE
- b) all'articolo 1 del regolamento n. 359/67/CEE.

Articolo 2

I cereali destinati agli aiuti alimentari sono mobilitati sul mercato della Comunità conformemente alle disposizioni specificate in appresso.

Articolo 3

1. Quando, in una regione della Comunità, l'evoluzione dei prezzi del mercato dei cereali registri una flessione o accusi una pesantezza che, dato il volume del raccolto o delle scorte regionali e la loro localizzazione, rischia di costringere l'organismo d'intervento ad effettuare acquisti massicci, i cereali possono essere acquistati sul mercato della regione considerata.
2. Quando un organismo d'intervento detiene scorte, queste scorte possono essere utilizzate.
3. Quando non siano soddisfatte le condizioni previste al paragrafo 1 o al paragrafo 2 o quando non venga fatto uso delle possibilità ivi previste, i cereali sono acquistati sull'insieme del mercato della Comunità.

Articolo 4

1. Gli acquisti di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, sono effettuati dagli organismi d'intervento tramite gara per la fornitura del prodotto nella fase fob o in una corrispondente.
2. Nel caso di utilizzazione di cereali in possesso degli organismi di intervento, è indetta una gara per le operazioni di carico, di trasporto, di eventuale trasformazione e di consegna nella fase fob o in una corrispondente.
3. Quando si decide che una fornitura relativa a un'azione comunitaria sia effettuata in una fase suc-

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 6.

cessiva alla fase fob o ad una corrispondente, la gara di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 concerne la fornitura fino a tale fase successiva.

4. Le condizioni della gara devono garantire la parità d'accesso e di trattamento a tutti gli interessati, qualunque sia il loro luogo di stabilimento nella Comunità.

Articolo 5

1. Per un'azione nazionale, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione la data alla quale intende intraprendere l'azione, l'esercizio al quale verrebbe imputata, il periodo di consegna previsto, il paese di destinazione, la quantità ed il prodotto in causa, il porto d'imbarco ed il modo di mobilitazione previsto.

2. Informata mediante detta comunicazione, la Commissione, tenuto conto della situazione d'insieme del mercato comunitario, esamina, secondo i casi, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE o del regolamento n. 359/67/CEE, se il modo di mobilitazione previsto corrisponda alle condizioni di cui all'articolo 3 e, se necessario, suggerisce allo Stato membro interessato di modificare il modo di mobilitazione previsto.

Articolo 6

Per un'azione comunitaria, la Commissione, previo esame della situazione del mercato, fissa, secondo i casi, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE o del regolamento n. 359/67/CEE le condizioni di mobilitazione, tenendo conto in particolare dei criteri previsti all'articolo 3.

Articolo 7

1. Per azioni comunitarie d'urgenza che vertano su cereali in granella, gli Stati membri tengono a disposizione, per consegne da effettuare in qualsiasi momento, alcuni quantitativi che hanno formato oggetto di una presa a carico da parte del loro organismo d'intervento o mettono immediatamente a di-

sposizione i quantitativi necessari provenienti da giacenze esistenti sul loro mercato, se l'organismo d'intervento non ne ha a disposizione.

2. Per azioni comunitarie d'urgenza che vertano sui cereali trasformati di cui all'articolo 1 nonché sul riso diverso dal risone, ciascuno Stato membro, che sia stato designato in conformità del paragrafo 4, indice, tramite procedura accelerata, una gara per la fornitura dei prodotti nella fase fob o in una corrispondente.

3. Onde permettere l'inoltro accelerato dal luogo in cui la merce è tenuta o messa a disposizione, per i prodotti di cui al paragrafo 1, o a partire dalla fase fob o corrispondente, per i prodotti di cui al paragrafo 2, ciascuno Stato membro, che sia stato designato in conformità del paragrafo 4, può ricorrere a procedure diverse dalla gara.

4. Non appena un'azione comunitaria d'urgenza è in linea di massima adottata, la Commissione decide quale sia lo Stato membro o quali siano gli Stati membri incaricati dell'esecuzione, fissa la data e determina, secondo i casi, il luogo della Comunità o del paese beneficiario in cui i prodotti devono essere messi a disposizione nonché tutti gli altri elementi necessari ad attuare tale azione.

5. L'entità e la natura dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono decise dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

6. Le modalità d'applicazione del presente articolo ed in particolare i criteri in base ai quali la Commissione prende le decisioni di cui al paragrafo 4 sono adottati, secondo i casi, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE o del regolamento n. 359/67/CEE.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 agosto 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. WESTERTERP

REGOLAMENTO (CEE) N. 1694/72 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1972

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 796/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1630/72 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1630/72 ai prezzi

offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 agosto 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 174 del 1^o. 8. 1972, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 4 agosto 1972 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti | Unità di conto per tonnellata |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|
| 10.01 A | Frumento tenero e frumento segalato | 61,43 |
| 10.01 B | Frumento duro | 64,53 ⁽¹⁾ (⁴) |
| 10.02 | Segala | 52,29 ⁽⁵⁾ |
| 10.03 | Orzo | 47,32 |
| 10.04 | Avena | 47,52 |
| 10.05 B | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 44,48 ⁽²⁾ (³) |
| 10.07 A | Grano saraceno | 5,32 |
| 10.07 B | Miglio | 29,66 |
| 10.07 C | Sorgo | 44,78 |
| 10.07 D | Altri cereali | 0 ⁽⁴⁾ |
| 11.01 A | Farine di frumento (grano) e di frumento segalato | 101,82 |
| 11.01 B | Farine di segala | 83,61 |
| 11.02 A I a | Semole e semolini di frumento (grano duro) | 108,68 |
| 11.02 A I b | Semole e semolini di frumento (grano tenero) | 109,96 |

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

⁽³⁾ Per il granturco originario del Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c./t.

⁽⁴⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽⁵⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2019/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1695/72 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1972

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 796/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1631/72 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 agosto 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1972.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 94 del 21.4.1972, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 174 del 1^o.8.1972, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 4 agosto 1972 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali ⁽¹⁾

(u.c. / t)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti | Corrente 8 | 1° term. 9 | 2° term. 10 | 3° term. 11 |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 10.01 A | Frumento tenero e frumento segalato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01 B | Frumento duro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02 | Segala | 0 | 1,38 | 1,38 | 0,37 |
| 10.03 | Orzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04 | Avena | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05 B | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 0 | 0 | 0 | 0,32 |
| 10.07 A | Grano saraceno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 B | Miglio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 C | Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 D | Non nominati | 0 | 0 | 0 | 0 |

(¹) La durata di validità del titolo è limitata a 30 giorni, conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28).

B. Malto

(u.c. / 100 kg)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti | Corrente 8 | 1° term. 9 | 2° term. 10 | 3° term. 11 | 4° term. 12 |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 11.07 A I (a) | Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A I (b) | Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A II (a) | Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A II (b) | Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 B | Malto torrefatto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 1696/72 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1972

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 796/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, seconda frase,considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1678/72 ⁽³⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è ne-

cessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 agosto 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1972.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 177 del 4. 8. 1972, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 4 agosto 1972 che modifica il correttivo applicabile
alla restituzione per i cereali

(u.c. / t)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti | Corrente 8 | 1° term. 9 | 2° term. 10 | 3° term. 11 | 4° term. 12 | 5° term. 1 | 6° term. 2 |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 10.01 A | Frumento tenero e frumento segalato : | | | | | | | |
| | — per le esportazioni verso : | | | | | | | |
| | — le zone I a), IV b) e V b) | 0 | 0 | 0 | 0 | — 3,00 | — 3,00 | — 3,00 |
| | — la Jugoslavia e il Portogallo | 0 | 0 | 0 | 0 | — 3,00 | — 3,00 | — 3,00 |
| | — il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia | 0 | 0 | 0 | 0 | — 3,00 | — 3,00 | — 3,00 |
| | — le altre destinazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01 B | Frumento duro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02 | Segala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03 | Orzo : | | | | | | | |
| | — per le esportazioni verso : | | | | | | | |
| | — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | — le altre destinazioni | 0 | 0 | — 1,80 | — 2,00 | — 7,00 | — 7,00 | — 7,00 |
| 10.04 | Avena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05 B | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 10.07 C | Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

N.B. : Le zone sono quelle stabilite nell'allegato del regolamento (CEE) n. 941/72 (GU n. L 107 del 6.5.1972).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1697/72 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1972

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1394/72 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, nel caso in cui la moneta di un paese terzo si discosta dai margini di fluttuazione stabiliti negli accordi di Washington del 18 dicembre 1971, è opportuno, previa consultazione del comitato monetario, prendere in considerazione, per il

calcolo dei prelievi, un tasso di conversione basato sul corso di mercato di tale moneta ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1394/72, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 agosto 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1972.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 4.⁽³⁾ GU n. L 149 del 1° 7. 1972, pag. 59.

ALLEGATO

| | | <i>(u.c. / 100 kg)</i> |
|--------------------------------------|--|------------------------|
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti | Importo del prelievo |
| 17.01 | Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : | |
| | A. denaturati | |
| | I. zucchero bianco | 13,41 |
| | II. zucchero greggio | 11,74 ⁽¹⁾ |
| | B. non denaturati : | |
| | I. zucchero bianco | 13,41 |
| | II. zucchero greggio | 11,74 ⁽¹⁾ |

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1698/72 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1972

che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 443/72 del Consiglio del 29 febbraio 1972, relativo ai prelievi applicabili all'olio di oliva che ha subito un processo di raffinazione, nonché ad alcuni prodotti contenenti olio d'oliva ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 2165/70 del Consiglio, del 27 ottobre 1970, relativo alle importazioni dalla Tunisia di olio d'oliva ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2277/71 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 463/71 del Consiglio, del 1° marzo 1971, relativo alle importazioni dal

Marocco di olio d'oliva ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2277/71, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1043/72 ⁽⁸⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità menzionate nel regolamento (CEE) n. 1043/72 ai prezzi d'offerta di cui la Commissione è a conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE, all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 443/72, all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2165/70 e all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 463/71 sono fissati nel quadro allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 165 del 21. 7. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

⁽⁴⁾ GU n. L 54 del 3. 3. 1972, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 238 del 29. 10. 1970, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 241 del 27. 10. 1971, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 53 del 5. 3. 1971, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 28.

ALLEGATO

Prelievi applicabili alle importazioni effettuate dal 7 agosto 1972 in u.c./100 kg

| Numero della tariffa doganale comune | Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi paesi e trasportati direttamente da uno di questi paesi nella Comunità | | | Prodotti che non sono totalmente ottenuti in Grecia o che non sono trasportati direttamente da questo paese nella Comunità | Paesi terzi |
|--|--|------------------|------------------|---|------------------|
| | Grecia | Marocco | Tunisia | | |
| 07.01 N II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.03 A II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.07 A I a) | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 3,200 |
| 15.07 A I b) | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 |
| 15.07 A II | 0 | 0 ⁽¹⁾ | 0 ⁽¹⁾ | 0 | 0 ⁽²⁾ |
| 15.17 A I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.17 A II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

⁽¹⁾ Il prelievo riscosso all'importazione di questo prodotto è definito nei regolamenti (CEE) nn. 2165/70 e 463/71 del Consiglio e dai regolamenti (CEE) nn. 2495/71 e 2697/71 della Commissione.

⁽²⁾ Il prelievo riscosso all'importazione di olio d'oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Spagna o in Turchia e trasportato direttamente da uno di questi paesi nella Comunità, è definito nei regolamenti (CEE) n. 2164/70 e n. 1235/71 del Consiglio.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1699/72 DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 1972
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/72⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1599/72⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1599/

72, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 165 del 21. 7. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 27. 7. 1972, pag. 25.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 4 agosto 1972 che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

Importi dell'integrazione applicabili a partire dal 7 agosto 1972 per semi di colza e ravizzone (n. ex 12.01 della TDC) e girasole (n. ex 12.01 della TDC) in u.c./100 kg

| | Colza e ravizzone | Girasole |
|--|-------------------|----------|
| Importo dell'integrazione | 9,410 | 7,391 |
| importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata : | | |
| — per il mese di agosto 1972 | 9,410 | 7,391 |
| — per il mese di settembre 1972 | 9,558 | 6,898 |
| — per il mese di ottobre 1972 | 9,637 | 6,976 |
| — per il mese di novembre 1972 | 9,785 | 7,281 |
| — per il mese di dicembre 1972 | 9,854 | — |
| — per il mese di gennaio 1973 | 9,583 | — |

REGOLAMENTO (CEE) N. 1700/72 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1972

che fissa, per l'applicazione del regime dei titoli d'importazione dei concentrati di pomodoro, la percentuale applicabile alla quantità di riferimento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1425/71 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1427/71 del Consiglio, del 2 luglio 1971, relativo all'instaurazione di misure di salvaguardia nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1558/71 della Commissione, del 20 luglio 1971, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di concentrati di pomodoro ⁽⁴⁾, ha stabilito misure di salvaguardia applicabili all'importazione di concentrati di pomodoro in provenienza dai paesi terzi, esclusa la Grecia; che detto regolamento ha stabilito un meccanismo di restrizione delle importazioni attraverso un regime di titoli di importazione;

considerando che in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, spetta alla Commissione valutare la situazione e decidere in merito alle quantità di prodotti per le quali vengono rilasciati titoli, fissando una percentuale da applicare alla quantità di riferimento propria di ciascun richiedente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1400/72 della Commissione, del 30 giugno 1972 ⁽⁵⁾, ha sospeso

la concessione dei titoli d'importazione per i concentrati di pomodoro, fissando a zero la percentuale applicabile alle importazioni provenienti dai paesi terzi che hanno dichiarato non essere disposti a garantire il rispetto di un certo livello di prezzo all'importazione nella Comunità; che, la Commissione avendo completato l'esame delle misure di salvaguardia per il prodotto in causa, appare opportuno modificare la percentuale di cui sotto, fissandola a un livello di prezzi che non comprometta l'equilibrio fra le misure previste all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1558/71 e la deroga a queste misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dall'8 agosto 1972 viene dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1558/71, nei limiti della quantità indicata nella domanda e fino a concorrenza del 30 % della quantità di riferimento di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1558/71.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1400/72 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'8 agosto 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. L 153 del 1° 7. 1968, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 7. 7. 1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 7. 7. 1971, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 22. 7. 1971, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 149 del 1° 7. 1972, pag. 68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1701/72 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1972

relativo alla modifica di un termine per la presentazione delle offerte previsto dal regolamento (CEE) n. 685/72 inerente ad una gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 685/72 della Commissione, del 4 aprile 1972, relativo ad una gara permanente per la determinazione della restituzione all'esportazione dello zucchero bianco ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1561/72 ⁽⁴⁾, gli Stati membri sono tenuti a procedere a gare parziali per l'esportazione di zucchero bianco, che per l'espletamento di tali gare parziali era previsto un ritmo settimanale, che tenuto conto di talune esigenze d'ordine amministrativo necessita prevedere una deroga a tale ritmo settimanale ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 685/72 è completato dal seguente comma :

« tuttavia in deroga al comma precedente il termine per la presentazione delle offerte che inizia il 10 agosto 1972 scade il 17 agosto 1972 alle ore 10.00 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18.12.1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 75 del 28.3.1972, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 81 del 5.4.1972, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 165 del 21.7.1972, pag. 38.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1702/72 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1972

che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento ;

considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1099/67/CEE deve essere calcolato, se del caso, forfettariamente, in funzione del tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco ; che, tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 878/69 ⁽⁴⁾, l'importo di base del prelievo per 100 chilogrammi di prodotto deve essere fissato per l'1 % del tenore di saccarosio ;

considerando che l'importo di base del prelievo deve essere uguale ad un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 chilogrammi di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo ; che la media aritmetica dei prelievi deve tuttavia essere sostituita dal prelievo

applicabile allo zucchero bianco nel giorno che precede la fissazione dell'importo di base se tale prelievo differisce di almeno 0,40 unità di conto da tale media ;

considerando che l'importo di base deve essere fissato ogni mese ; che deve tuttavia essere modificato nell'intervallo tra il giorno della sua fissazione e il primo giorno del mese successivo al mese di validità dell'importo di base soltanto se il prelievo applicabile allo zucchero bianco differisce di almeno 0,40 unità di conto dalla media aritmetica di cui sopra o dal prelievo sullo zucchero bianco che ha servito per il calcolo dell'importo di base ; che in tal caso l'importo di base deve essere uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica ;

considerando che l'importo di base così determinato deve essere adattato in funzione delle variazioni del prezzo d'entrata dello zucchero bianco che intervengono fra il mese della fissazione dell'importo di base e il periodo di applicazione ; che tale adattamento, uguale ad un centesimo della differenza tra i due prezzi d'entrata citati, deve essere detratto dall'importo di base ovvero aggiunto allo stesso nelle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 837/68,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato, per 100 chilogrammi di prodotto, a 0,1341 unità di conto per l'1 % del tenore di saccarosio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 agosto 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU n. L 114 del 13. 5. 1969, pag. 9.

GLI INVESTIMENTI NELLE INDUSTRIE DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO DELLA COMUNITÀ

Relazione sull'inchiesta 1972

La Comunità europea del carbone e dell'acciaio ha proceduto all'inizio di ogni anno, dal 1953, a un'inchiesta sulle spese di investimento effettuate o previste dalle imprese della Comunità. Questa inchiesta permette di determinare l'evoluzione probabile delle possibilità di produzione per settori di attività e per grandi regioni economiche della Comunità.

I risultati dell'inchiesta effettuata al 1° gennaio 1972 sono stati pubblicati sotto titolo « Gli investimenti nelle industrie del carbone e dell'acciaio della Comunità — Relazione sull'inchiesta 1972 ». I dati raccolti sono analizzati per settori di attività e per regioni economiche ; essi sono illustrati da numerosi grafici e diagrammi.

L'opuscolo di 103 pagine è disponibile nelle quattro lingue della Comunità (italiano, francese, olandese e tedesco), come pure in inglese.

Prezzo di vendita : Lit. 2 500 ; FB 200 ; FF 22,50 ; DM 15,— ; Fl. 15,—.

Le ordinazioni devono essere indirizzate agli Uffici di vendita e d'abbonamento indicati alla pagina 4 della copertina.

**VENDITA DELLA RACCOLTA DI ATTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
PRESSO L'UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI**

Il diritto delle Comunità europee è direttamente applicabile a tutti i cittadini dei paesi membri, e la conoscenza di esso è, di conseguenza, tanto indispensabile quanto la conoscenza della legislazione nazionale.

A ciò è destinata la Raccolta di atti, che contiene gli atti del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee nonché, eccezionalmente, taluni atti fondamentali del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e del Comitato economico e sociale.

Gli atti, pubblicati nelle quattro lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, olandese) sono disposti in serie e in rubriche secondo le materie. La Raccolta costituisce pertanto una pratica opera di riferimento per la ricerca di decisioni e di regolamenti. Essa viene aggiornata a scadenze trimestrali, affinché sia possibile l'aggiunta di nuovi atti, e presentata in forma di fogli mobili da inserire in classificatori a finestra.

È ammesso l'abbonamento alla Raccolta completa, ovvero ad una o più serie, e persino, in determinati casi, ad una o più rubriche. L'abbonamento per il 1972 comprenderà soltanto gli atti pubblicati dal 1° gennaio 1972 in poi. Gli atti del primo trimestre saranno disponibili verso la fine del prossimo mese di giugno. Le richieste concernenti la Raccolta del 1971 o quelle degli anni precedenti verranno soddisfatte secondo le disponibilità.

Agli abbonati alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, purché lo specifichino nell'ordinazione, è accordata una riduzione del 20 % sul prezzo di abbonamento della Raccolta o di una sua parte.

Le richieste di abbonamento o di più ampie informazioni vanno indirizzate all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo 1, casella postale 1003.

(vedasi pagina seguente)

**Titoli e prezzi d'abbonamento 1972 o 1971 dei volumi
della Raccolta di atti ⁽¹⁾**

| <i>Serie</i> | <i>Rubriche</i> | <i>Prezzo in FB (per lingua)</i> |
|---|--|--------------------------------------|
| I. RACCOLTA DI ATTI « COMUNITA EUROPEE » : | | |
| 1 — | GENERALITÀ (GEN) | 250,— |
| 2 — | AGRICOLTURA (AGRI) (Attualmente 26 Rubriche) — Prezzo speciale | 4 000,— |
| | 0 — Generalità e le rubriche I, II, III, VI, VII, VIII, IX ⁽²⁾ | 250,— |
| | IV — Economia forestale | 250,— |
| | V — Prodotti risultanti da trasformazione di prodotti agricoli | 250,— |
| | X — Politica agricola comune — cereali e prodotti similari | 2 000,— |
| | XI — Politica agricola comune — ortofrutticoli | 250,— |
| | XII — Politica agricola comune — carne suina | 250,— |
| | XIII — Politica agricola comune — pollame e uova | 250,— |
| | XIV — Politica agricola comune — prodotti lattiero-caseari | 900,— |
| | XV — Politica agricola comune — prodotti della pesca | 250,— |
| | XVI — Politica agricola comune — vini | 250,— |
| | XVII — Politica agricola comune — grassi | 250,— |
| | XVIII — Politica agricola comune — carne bovina | 250,— |
| | XIX — Politica agricola comune — riso | 900,— |
| | XX — Politica agricola comune — prodotti ortofrutticoli non commestibili (fiori, bulbi) | 250,— |
| | XXI — Politica agricola comune — zucchero | 900,— |
| | XXII — Politica agricola comune — lino e canapa | 250,— |
| | XXIII — Politica agricola comune — tabacco greggio | 250,— |
| | XXIV — Politica agricola comune — sementi | 250,— |
| | XXV — Politica agricola comune — luppolo | 250,— |
| 3 — | ENERGIA NUCLEARE (ATO) | 250,— |
| 4 — | FINANZE (FIN) | 250,— |
| 5 — | QUESTIONI ISTITUZIONALI (IST) | 250,— |
| | III. Statuto dei funzionari e problemi connessi | 250,— |
| 6 — | MERCATO INTERNO (MERC) : | |
| | CEE | 250,— |
| | CECA/CEEA | 250,— |
| 7 — | PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE (PTOM)/DIPARTIMENTI FRANCESI D'OLTREMARE (DFOM) | 250,— |
| 8 — | RELAZIONI ESTERNE (RELES) : | |
| | CEE | 250,— |
| | CECA/CEEA | 250,— |
| 9 — | PROBLEMI SOCIALI (SOC) | 250,— |
| 10 — | TRASPORTI (TRASP) | 250,— |
| II. RACCOLTA DI ATTI « ASSOCIAZIONE » : | | |
| | attualmente disponibili : | |
| | MAROCCO | 250,— |
| | TUNISIA | 250,— |
| | MALTA | 250,— |
| III. ELENCO DEI REGOLAMENTI | | |
| | | 250,— |
| IV. ELENCO DEGLI ALTRI ATTI NONCHÉ DEGLI ATTI NON RIPRESI NELLA RACCOLTA | | |
| | | 250,— |
| | EDIZIONE COMPLETA (I—IV) — Prezzo speciale | 6 000,— |

⁽¹⁾ Ogni volume può essere racchiuso in uno schedario di plastica a finestra che viene fornito agli abbonati al prezzo di FB 50,—

⁽²⁾ Comprendono attualmente le rubriche seguenti :

I. Regole di concorrenza — II. Prezzi minimi — III. Ravvicinamento e armonizzazione delle legislazioni — VI. Finanziamento della politica agricola comune e problemi connessi — VII. Politica agricola comune in materia commerciale — VIII. Politica agricola comune in materia strutturale — IX. Politica agricola comune in materia sociale.

